



MINISTERO dell' ISTRUZIONE dell'UNIVERSITA' e della RICERCA  
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia  
UFFICIO VII

*Ambito Territoriale per la Provincia di Bari*

*Via Re David, 178/f – c.a.p. 70125*

*e-mail:*

[usp.ba@istruzione.it](mailto:usp.ba@istruzione.it)

[uspba@postacert.istruzione.it](mailto:uspba@postacert.istruzione.it)

Prot. n. 499 Settore III Pensioni E Riscatti  
Direttore Coordinatore Cataldo Roselli

li, 25/1/2011

Ai Dirigenti Scolastici  
delle Istituzioni Scolastiche Statali  
di ogni ordine e grado della Provincia  
LORO SEDI

All' I. N. P. D. A. P.  
Cassa Trattamenti Pensioni Statali  
Via Oberdan, 40/U  
B A R I

Alle Segreterie Provinciali delle OO.SS.  
del Personale della Scuola LORO SEDI

All' Ufficio Relazioni con il Pubblico S E D E

**OGGETTO: D.M. n. 99 del 28 dicembre 2010 - Cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2011.**  
- Trattamento di quiescenza - Indicazioni operative.

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che nella Sezione "NEWS" INTRANET M.I.U.R. è disponibile la Circolare Ministeriale n.100 del 29 dicembre 2010 con cui si forniscono le indicazioni operative per l'attuazione del D.M. n. 99 del 28 dicembre 2010, recante disposizioni per le cessazioni dal servizio per l'anno 2011 nonché per i provvedimenti in materia di quiescenza compresa la trattazione delle domande di riscatto, computo, ricongiunzione e sistemazioni contributive.

Le SS.LL. sono invitate a darne la massima diffusione tra il personale interessato anche mediante affissione all'albo disponendo le misure organizzative più idonee affinché il personale delle segreterie scolastiche gestisca al meglio gli adempimenti previsti dalla circolare medesima.

Per il personale docente, educativo e ATA è fissato il **termine dell'11 febbraio 2011** per:

- a) presentazione o revoca delle domande di collocamento a riposo per compimento del 40° anno di servizio, dimissioni volontarie dal servizio, di trattenimento in servizio oltre il 65° anno di età, ai fini del raggiungimento dell'anzianità minima e massima ex art. 509, commi 2 e 3, del DPR 16/8/1994, n. 297;
- b) richiesta di cessazione anticipata rispetto alla data di scadenza della proroga precedentemente accordata (rinuncia a proroga);
- c) richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, con contestuale trattamento di quiescenza.

Per il personale **docente, educativo ed ATA di ruolo tutte le domande di cessazione dal servizio con decorrenza 01/09/2011**, nonchè le **istanze di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico, devono essere presentate entro l'11 febbraio p.v. esclusivamente utilizzando la procedura web POLIS "istanze on line"**, disponibile nel sito Internet del Ministero ([www.istruzione.it](http://www.istruzione.it)).

**Le domande di cessazione finora presentate in formato cartaceo dovranno essere riprodotte con modalità "on line" entro il sopra indicato termine dell'11 febbraio p.v.**

Entro la medesima data (11 febbraio) le istanze potranno essere revocate effettuando tramite **POLIS** la procedura di cancellazione.

Prima di accedere alle istanze on-line, il personale interessato deve avere effettuato la procedura di registrazione, come già segnalato dal MIUR. con nota 4984 del 3.12.2010.

Si fa presente che la funzione "cessazioni on-line" consente la scelta di uno solo tra i seguenti modelli di domanda:

**1. dimissioni e/o collocamento a riposo**

**2. comunicazione dati a seguito di cessazione d'ufficio.**

Per le istanze di cui al predetto punto 1 verranno prospettate le seguenti opzioni:

- collocamento a riposo per compimento del 65° anno tra il 1° settembre 2011 ed il 31 dicembre 2011
- collocamento a riposo per limiti di età – rinuncia alla proroga concessa in precedenza
- cessazione per compimento del 61° anno di età – donne ( art. 22 ter – legge 102/2009)
- collocamento a riposo per compimento dei 40 anni di servizio utili a pensione
- dimissioni dall'impiego
- trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico.

La funzione di cui al sopraindicato punto 2 verrà usata dal dipendente nei seguenti casi:

- compimento del 65° anno di età entro il 31 agosto 2011
- collocamento a riposo dal 01.09.2011 per scadenza della proroga precedentemente accordata
- risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro per il raggiungimento di un'anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni, nei casi in cui sia già stato notificato il dovuto preavviso.

Si evidenzia, inoltre, che l'interessato dovrà obbligatoriamente indicare quanto segue:

- adesione/non adesione al Fondo Credito INPDAP
- godimento/ non godimento di pensione
- situazione debitoria
- modalità di accredito della pensione.

Ulteriori indicazioni circa la compilazione e la gestione delle istanze on-line sono reperibili nella guida operativa “Progetto istanze on-line – cessazioni on-line”.

**Le istituzioni scolastiche vorranno inoltrare a questo ufficio la stampa attestante l'avvenuto inserimento dell'istanza.**

**Le domande di trattenimento in servizio oltre il 65° anno di età** continuano ad essere presentate **in formato cartaceo**.

Anche **le richieste di pensionamento del personale ATA e docente a tempo determinato, compresi gli incaricati di religione**, saranno presentate in **formato cartaceo** presso l'istituzione scolastica di appartenenza, che ne curerà l'inoltro a questo Ufficio.

Dopo l'11 febbraio 2011, le domande presentate tramite il sistema POLIS, laddove non revocate entro la medesima data, sono definitivamente disponibili per i competenti uffici territoriali degli USR.

La sopraccitata C.M. precisa che, per il corrente anno scolastico, **resta attribuita all'Ufficio Scolastico Territoriale la competenza in ordine all'accertamento dei requisiti necessari per il diritto a pensione.**

**Si ricorda che in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 6, lettera c), della legge n. 243/2004, come novellato dalla legge n. 247/2007, per il personale della scuola i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico a decorrere dal 1°/9/2011 sono 60 anni di età e 36 anni di contribuzione o 61 anni di età e 35 anni di contribuzione, ancorché gli stessi vengano maturati entro il 31 dicembre del medesimo anno ( v. scheda allegata).**

L'eventuale mancata maturazione dei medesimi sarà formalmente comunicata agli interessati, che avranno facoltà di ritirare la domanda di dimissioni entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Si evidenzia che **la revoca** della domanda di cessazione, **dopo l'11 febbraio 2011, è ammessa solo nel caso in cui non ricorra il diritto a pensione.**

Per poter effettuare un corretto e sollecito esame della situazione contributiva di tutti i dipendenti interessati al collocamento a riposo, **si evidenzia alle SS.LL. la necessità di inviare a questo Ufficio la richiesta attestante l'avvenuto inserimento dell'istanza di cessazione.**

Al fine di evitare ritardi e/o disguidi, si richiedono, altresì, i sottoindicati adempimenti:

1. verifica, comunicazione ed inserimento tempestivo al S.I.D.I. delle **assenze non retribuite** (es. aspettativa per motivi di famiglia) comprese quelle eventualmente in corso;
2. successivamente all'11 febbraio p.v., le istituzioni scolastiche provvederanno ad **inserire al SIDI i dati di cessazione (entro il 28/2/2011 dovranno essere completati tutti gli inserimenti). Dopo tale data, le funzioni di acquisizione saranno chiuse.**

Per quanto concerne la modulistica per le cessazioni dal 1°/9/2011, di proroga oltre il 65° anno di età e di part time con pensione nonché, la documentazione occorrente a redigere gli atti

necessari per conferire il trattamento di quiescenza e previdenza da trasmettere a questo Ufficio, si fa riferimento a quella allegata alla **circolare del 28/12/2009, reperibile sullo stesso sito [www.uspbari.net](http://www.uspbari.net) del dicembre 2009.**

**Si ricorda, inoltre, di inviare, in aggiunta alla documentazione suddetta**

- **l'ultimo provvedimento di ricostruzione di carriera emesso dall'amministrazione scolastica, in applicazione del CCNL, per il personale transitato allo Stato dall'1/1/2000 ex legge n. 124/99;**
- **attestazione del Dirigente scolastico dalla quale risulti se il dipendente, docente o non docente, abbia o meno fruito di periodi non retribuiti (es. assenza ingiustificata, aspettativa per motivi di famiglia), detta dichiarazione va prodotta anche se negativa;**
- **certificazione dei servizi di ruolo e non di ruolo per gli insegnanti di scuola primaria e dell'infanzia;**
- **cedolino dello stipendio relativo all'a.s. 2011.**

Al fine di imputare correttamente gli emolumenti accessori ai periodi di riferimento e di snellire le procedure di calcolo dell'importo pensionistico senza arrecare danno agli amministrati, si invitano le SS.LL. a seguire i seguenti criteri nella compilazione dei prospetti:

1. i compensi devono essere indicati precisando il periodo di riferimento, **non** il mese di pagamento;
2. **sommare i compensi che si riferiscono allo stesso arco temporale, (es. anno scolastico o solare), riportandoli con un unico totale nel prospetto e indicando esclusivamente il codice prevalente;**
3. non riportare mai l'importo corrispondente al compenso individuale accessorio e alla retribuzione professionale docenti, in quanto emolumenti fissi e continuativi pagati dalla Direzione Provinciale dei Servizi Vari;
4. indicare gli importi in Lire fino al 2001 e in Euro a decorrere dal 2002.

**Per quanto poi attiene alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico (D.M. 331/97), si ritiene utile ricordare che destinatario di tali disposizioni è soltanto il personale che abbia maturato i requisiti di età e anzianità contributiva pari a 60 anni di età e 36 anni di contribuzione o 61 anni di età e 35 anni di contribuzione.**

L'accettazione delle istanze di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale è subordinata sia al numero delle cattedre disponibili che all'eventuale assenza di personale in esubero.

Per quanto concerne **le modalità di presentazione della richiesta, si richiama l'attenzione in quanto espressamente disposto dalla C.M. n. 100 del 28 dicembre 2010.**

Il personale interessato dovrà chiedere entro l'11 febbraio 2011, la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, con contestuale attribuzione del trattamento di quiescenza, formulando **un'unica istanza.**

Nella medesima istanza gli interessati devono anche esprimere l'opzione per la cessazione dal servizio, ovvero per la permanenza a tempo pieno, nel caso fossero accertate circostanze ostative

alla concessione del part time (superamento del limite percentuale stabilito o situazioni di esubero nel profilo o classe di concorso di appartenenza).

Non appena ricevuta la comunicazione delle suddette circostanze ostative, la scuola di titolarità provvederà all'inserimento della cessazione al SIDI (nel caso, naturalmente, che l'interessato abbia optato per il pensionamento) in tempo utile per le operazioni di mobilità.

### **PROROGHE DEL COLLOCAMENTO A RIPOSO OLTRE IL 65<sup>^</sup> ANNO DI ETÀ'.**

Il D.M. in oggetto fissa il termine dell'**11.02.2011** per la presentazione delle domande di trattenimento in servizio oltre il 65<sup>^</sup> anno di età.

Si riepilogano, di seguito, le tipologie di proroga previste dalle vigenti disposizioni.

- . proroga per il raggiungimento dell'anzianità pensionabile massima ( 40 anni), riservata al personale già in servizio alla data del 1<sup>^</sup> ottobre 1974 con iscrizione al Fondo Tesoro;
- . Proroga per il raggiungimento dell'anzianità pensionabile minima.
- Proroga per un periodo massimo di un biennio ai sensi dell'art. 509 – c. 5 del D.L.vo 297/94.

Al riguardo, con riferimento all'art. 72 comma 7 L.133/2008 e art. 9 comma 31 DL 78/2010 convertito in legge 122/2010, la C.M. n. 100 invita ad una puntuale e motivata applicazione dei criteri di valutazione delle istanze dettati con la Direttiva n. 94 del 04.12.2009. Potranno essere accolte solo le istanze prodotte da dipendenti in possesso di un'anzianità pensionabile inferiore a 40 anni e non appartenenti a classi di concorso o profili in esubero, anche con riguardo alla prevedibile evoluzione degli organici per l'anno scolastico 2011/2012. Dovrà, altresì, essere tenuta in considerazione l'esperienza professionale acquisita dal richiedente.

Pertanto, le SS.LL. provvederanno al formale accoglimento delle suddette istanze di permanenza in servizio solo successivamente alla ricezione di specifica comunicazione dello scrivente, concernente l'anzianità pensionabile maturata e l'eventuale sussistenza di situazione di esubero, ferma restando l'autonoma valutazione delle SS.LL. medesime circa l'esperienza professionale del dipendente.

### **REQUISITI PER L'ACCESSO AL PENSIONAMENTO DEL PERSONALE DEL COMPARTO SCUOLA A TEMPO INDETERMINATO CON DECORRENZA 1<sup>o</sup>/09/2011**

Si allega il prospetto dei requisiti richiesti per il diritto a pensione nel corrente a.s., in relazione alle diverse tipologie di cessazione.

**PROSPETTO REQUISITI PER L'ACCESSO AL PENSIONAMENTO DEL PERSONALE SCOLASTICO A TEMPO INDETERMINATO CON DECORRENZA 1/9/2011, IN RELAZIONE ALLE DIVERSE TIPOLOGIE DI CESSAZIONE.**

TIPO DI CESSAZIONE	REQUISITI PER LA PENSIONE
<p><b>LIMITI DI ETÀ'</b></p> <p>→ <b>collocamento d'ufficio</b> per il personale nato tra il 1/9/45 e il 31/8/46 e per i dipendenti che prestano servizio in virtù di proroga concessa fino al 31/8/11</p> <p>→ <b>collocamento a domanda</b> per il personale che compirà il 65<sup>^</sup> anno nel periodo compreso fra il 1/9/2011 e il 31/12/2011 e per i dipendenti che intendano cessare anticipatamente rispetto alla scadenza della proroga in precedenza concessa</p>	<p>Anni <b>20</b> di servizio oppure Anni <b>15</b>, nelle situazioni previste dal D.L.vo 503/92 art. 2 – c.3 – lett. C</p>
<p><b>DIMISSIONI</b> Per l'anno 2011 è prevista la maturazione di <b>"QUOTA 96"</b>, senza arrotondamenti (rif. Circ. INPDAP n.7 del 13/05/2008-punto 2)</p>	<p>⇒ <b>35</b> anni di contribuzione congiunti a <b>61</b> anni di età ⇒ <b>36</b> anni di contribuzione, congiunti a <b>60</b> di età ⇒ <b>35</b> anni di contribuzione congiunti a <b>60</b> anni di età, <b>a condizione che la somma dei mesi e giorni eccedenti i suddetti requisiti minimi consenta la maturazione di "quota 96"</b> <b>N.B.</b> I requisiti vanno considerati con riferimento al 31/12/2011</p>
<p><b>COMPIUTO QUARANTENNIO DI SERVIZIO ( A DOMANDA)</b></p>	<p>⇒ <b>39</b> anni , <b>11</b> mesi e <b>16</b> giorni (con rif, al 31/12/2011), indipendentemente dall'età anagrafica</p>
<p><b>DIMISSIONI PERSONALE FEMMINILE</b> <b>In età compresa fra i 61 e i 64 anni di età</b> (il compimento dell'età deve avvenire entro il 31/12/2011 )</p>	<p>Anni <b>20</b> di servizio oppure Anni <b>15</b>, nelle situazioni previste dal D.L.vo 503/92 art. 2 - c.3 - lett. c</p>

## **REQUISITI PER L'ACCESSO AL PENSIONAMENTO CON DECORRENZA 01.09.2011 DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (compresi gli incaricati di religione)**

Con nota operativa n. 56 del 22.12.2010 – punto 4.1, l'INPDAP ha precisato che al personale scolastico a tempo determinato si applicano le disposizioni vigenti in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici previsti per la generalità dei lavoratori; in particolare **l'accesso al pensionamento, sia di vecchiaia che di anzianità, è riconosciuto decorsi 12 mesi dalla maturazione dei prescritti requisiti.**

Lo scrivente ufficio provvederà alla verifica delle posizioni previdenziali dei dipendenti non di ruolo che intendano cessare dal servizio con decorrenza 01.09.2011 e alle conseguenti comunicazioni in ordine ai requisiti.

### **DIRIGENTI SCOLASTICI**

**Per le cessazioni dei Dirigenti Scolastici, si fa riferimento a quanto riportato alla lettera "B" della Circolare n. 100 indicata in oggetto.**

Ad ogni buon fine si forniscono le seguenti indicazioni:

- **Cessazione per limiti di età**

La risoluzione del rapporto di lavoro opera automaticamente a decorrere dal 1° settembre successivo al compimento del 65° anno di età, tranne i casi in cui sia stata valutata positivamente la richiesta di trattenimento in servizio, secondo i criteri contenuti nella Direttiva MIUR n. 94/2009.

La risoluzione opera altresì automaticamente alla data di scadenza di proroga precedentemente concessa.

- **Dimissioni**

Il CCNL dell'Area V della Dirigenza, sottoscritto il 15 luglio 2010, all'art. 12 comma 2 fissa al **28 febbraio** il termine di presentazione delle istanze di dimissioni.

Dette istanze continuano ad essere presentate in **formato cartaceo** e dovranno pervenire a questo ufficio in virtù della delega delle funzioni amministrative dell'USR.

Per quanto concerne i requisiti previsti per il diritto al trattamento pensionistico, la nota operativa INPDAP n. 56 del 22.12 u.s. precisa che ai Dirigenti Scolastici non è più applicabile il disposto dell'art.59 comma 9 legge 449/97.

Quanto sopra viene precisato anche dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia con nota 60 del 10.01.2011, nella quale si evidenzia che **i requisiti richiesti dalla vigente normativa per il diritto a pensione devono essere posseduti dai Dirigenti Scolastici alla data del 31.08.2011.**

Si sottolinea la necessità che le segreterie scolastiche prestino idoneo supporto al personale interessato, anche in considerazione delle nuove modalità di inoltro delle istanze di cessazione.

Questo Ufficio, come sempre, è a disposizione delle istituzioni scolastiche e degli utenti, per eventuali ulteriori chiarimenti e per la verifica delle anzianità pensionabili dei dipendenti.

Si ringrazia per la collaborazione.

Il Dirigente  
Giovanni LACOPPOLA

Responsabile dell'istruttoria Domenico Savino  
Email: [domenico\\_savino.ba@istruzione.it](mailto:domenico_savino.ba@istruzione.it)

tel. 0805477308 fax 0805477242